



Prot. n. 4540 /B15

Colli al Metauro, 26/08/2020

**All'Albo - Sito web dell'Istituto
 Agli ATTI**

Oggetto: **Determinazione** a contrarre per esperto esterno per **"INCARICO di DPO (Data Protection Officer o Responsabile dei Dati)" dal 01/09/2020 al 31/08/2021** ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Data Protection Officer o Responsabile dei dati personali (di seguito DPO) (artt. 37-39);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il DPO «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

CONSIDERATO che «un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione» (art. 37, paragrafo 3 RGPD);

CONSIDERATO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD;

VISTA la nota MIUR prot. n. 9318 del 24/05/2018;

VISTO l'art. 7 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275 l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c.

VISTI gli artt. nn. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina, all'art. 7 comma 6, i presupposti di legittimità sulla base dei quali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione;

VISTO L'art. 40 della legge 27 dicembre, n. 449 e gli artt. nn. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti, per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamenti, per l'ampliamento dell'offerta formativa;

VISTA la circolare Funzione Pubblica n. 2 dell' 11-3-2008 che ammette possa ritenersi che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e dalle quali derivi, per loro stessa natura, una spesa modica (es. la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza e simili), non debbano comportare l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, nel presupposto che il compenso corrisposto sia di modica entità, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e gli artt. nn. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018;

VERIFICATA ai sensi del D.L. n. 52/2012 e della legge n. 228/2012 di stabilità 2013, l'impossibilità di acquisire la fornitura tramite l'adesione ad una Convenzione - quadro Consip;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art.36, lettera A del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, "Codici dei Contratti Pubblici", il quale stabilisce che per l'affidamento di servizi o forniture di importo inferiori a 40.000 €, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 -, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore del contratto/incarico di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto; b) ottimizzazione ed economia dei tempi e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni di prestazione di servizi;

CONSIDERATO che la Rete di Scuole "Ambito Territoriale 0010" costituito ai sensi dell'art. 1 comma 70 della Legge 107 del 13/07/2015, di cui l'istituzione scolastica ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA" di FANO è scuola capofila, aveva ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 37, paragrafo 3, del Regolamento, che prevede testualmente che *"qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile per la protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione"*, e di procedere alla nomina condivisa di uno stesso DPO tra tutte le istituzioni scolastiche della rete per l'a.s. 2018/19, sulla base delle valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla razionalizzazione della spesa;

VISTA l'individuazione da parte dell'Istituto capofila, IIS "A.Volta" di Fano, a seguito della manifestazione di interesse prot. n. 9183 pubblicata il 01/06/2018, della Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L. che aveva presentato l'offerta più conveniente per l'a.s. 2018/19;

FACENDO SEGUITO ad accordi intercorsi fra questo Istituto e l'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA" di FANO, il quale comunica che per l'a.s. 2019/20 e seguenti ogni Istituto afferente alla rete procederà in via autonoma all'individuazione del DPO e che pertanto non procederà come l'anno scolastico 2018/19 alla nomina condivisa di uno stesso DPO tra tutte le istituzioni scolastiche della rete;

ACQUISITO il relativo preventivo per incarico DPO per l'a.s. 2020/21 da parte della Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L. , preventivo n. 746 del 17/07/2020, nostro prot. n. 4072 del 17/07/2020;

VISTO il "Regolamento attività negoziale ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018" contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio di Istituto il 29/01/2019 con delibera n. 13;

VISTA la delibera n. 51 del 13/12/2019 del Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il Programma Annuale E.F. 2020;

RILEVATO che il valore economico presumibile della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non sia necessario avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, e che l'affidamento per la fornitura del servizio richiesto è ricompreso nell'art. 36 del D.lgs 50/2016 e negli artt. 44 e 45 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018 e che la determinazione della spesa massima stanziata per la fornitura del servizio richiesto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza della relativa Scheda Progetto, **cifra di € 600,00 comprensivo di IVA 22% per un totale complessivo di € 600,00 annuo a totale carico dell'Istituto;**

VERIFICATA la disponibilità finanziaria nella scheda Attività A02 - 03/02/009 del bilancio d'Istituto anno 2020;

CONSIDERATO che sono assicurati i principi di efficienza, economicità ed efficacia della spesa pubblica;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 -, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni: a) valore del contratto/incarico di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto; b) ottimizzazione ed economia dei tempi e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le acquisizioni di prestazione di servizi;

TENUTO CONTO della necessità di dotare l'Istituzione Scolastica del servizio di DPO al fine di adempiere al relativo obbligo di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento diretto;

Acquisiti:

- a) Gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente bancario o postale dedicato con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- b) Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- c) Modello autodichiarazione art. 80 e 83 D.LGS 50/2016;
- d) Il DURC, dichiarazione di regolarità contributiva, condizione necessaria per l'assegnazione dell'incarico;

DETERMINA

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante sostanziale del presente provvedimento

Art. 1

Di deliberare l'avvio tramite affidamento diretto della procedura finalizzata al contratto con esperto esterno per **“INCARICO di DPO (Data Protection Officer o Responsabile dei Dati)” per il periodo dal 01/09/2020 al 31/08/2021** ai sensi del Regolamento UE 2016/679, : l'esperto esterno individuato è **la Ditta: MONITOR ENGINEERING S.R.L., C.F. 01195920390 e Partita IVA: 02239110402, il cui legale rappresentante è il Dott. Ing. Italo Delli Ponti.**

Art. 2

La procedura di cui sopra è prevista e normata dall'art. 36, c.2 lett.a), del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, da attuare nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività.

Art. 3

L'importo complessivo oggetto della spesa per la fornitura del servizio richiesto di cui all'art. 1 pari ad €. 600,00 IVA compresa - importo onnicomprensivo, è a totale carico dell'Istituto, sarà imputato alla scheda Attività **A02 - 03/02/009 E.F. 2020. Il contratto da stipulare sarà valido per il periodo 01/09/2020 / 31/08/2021. Eventuali bolli saranno a carico della Ditta MONITOR ENGINEERING S.R.L..**

Art. 4

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene individuato responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questo Istituto Prof.ssa Nora Ruggieri.

La presente determinazione a contrarre sarà esposta all'albo e pubblicata sul sito WEB dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nora Ruggieri